



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.13790/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare V

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Modifica articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n.14
“Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti
generate da impianti per teleradiocomunicazioni”
(Reg. Gen. n. 43)**

Ad iniziativa dei Consiglieri Pica e Casillo.
Depositata il 9 luglio 2010

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare per l'esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **19 LUG. 2010**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Modifica articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n.14 –
Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni
non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni”*

Ad iniziativa dei Consiglieri Pica e Casillo

(Registro Generale numero 43)



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

Si premette che l'attività radioamatoriale è riconosciuta dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447 (Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato). La normativa vigente in Campania sull'inquinamento da elettrosmog penalizza notevolmente la figura e il ruolo del Radioamatore, gravato dalla burocrazia e sanzionato in modo eccessivo rispetto al carattere di attività hobbistica, nell'equiparazione ad un qualunque gestore radiotelevisivo e telefonico. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 447/2001, che pure richiede ad altri operatori obblighi particolari ed omologazioni, tutela particolarmente i Radioamatori. Per definizione I.T.U. "Il Radioamatore è una persona che, debitamente autorizzata, si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto d'amatore, avente per oggetto, l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici". Il Radioamatore è essenzialmente uno sperimentatore e un auto costruttore: è dunque abilitato all'uso di apparecchiature e attrezzature progettate e realizzate da sé, quindi prive di certificazione da parti di terzi, e pertanto non potrebbe neanche comunicare marca e modello delle apparecchiature che utilizza. Questa abilitazione gli deriva da una preventiva prova di competenza presso il Ministero delle Comunicazioni, finalizzata all'ottenimento della "patente" dopo il superamento di un esame scritto e l'esclusione dell'esistenza di elementi pregiudizievoli sulla persona. Lo stesso Ministero conferisce in una seconda fase a trasmettere l'autorizzazione generale. Nella valutazione dell'impatto ambientale delle emissioni elettromagnetiche la variabile "tempo" rappresenta il dato forse più importante. Pur volendo prescindere dalla potenza impiegata, non sono assolutamente equiparabili trasmissioni h 24 a quelle radioamatoriali, la cui caratteristica principale è la saltuarietà, dovuta alla eccezionalità di eventi calamitosi devastanti e al carattere hobbistico dell'attività radioamatoriale, che pertanto viene svolta prevalentemente "nel tempo libero". Inoltre è importante ricordare la modalità di trasmissione: le comunicazioni sono in simplex, cioè non vi è contemporaneità di ricezione e di trasmissione. Pertanto l'emissione di segnale è solo parte dell'attività radio e certo è impossibile che un operatore possa parlare più di qualche minuto in uno scambio di messaggi. La legge che disciplina il Servizio obbliga inoltre alla compilazione di un apposito quaderno di stazione, dal quale sono desumibili i parametri di emissione. Le trasmissioni vengono effettuate su bande di frequenza riservate e, soprattutto nella gamma dalle onde corte, grazie alla propagazione ionosferica per un Radioamatore è possibile realizzare collegamenti su distanze lunghissime ma con l'impiego di una potenza minima e attrezzature modestissime



Consiglio Regionale della Campania

A differenza degli impianti radioelettrici non esiste concentrazione di installazione e, inoltre, vi è già un censimento da parte del Ministero delle Comunicazioni, perché lo stesso non solo rilascia le autorizzazioni, ma richiede la comunicazione di eventuali modifiche di dislocazione della stazione radio .

Grande importanza deve essere riconosciuta agli aspetti socialmente utili della Radio. In primis, i radioamatori affiancano le autorità soprattutto nell'ambito della "Protezione Civile" (come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1214/1966, decreto ministeriale 27 maggio 1974, decreto del Presidente della Repubblica n. 740/1981). Ogni stazione è precettabile dall'autorità, con obbligo di mantenerla attiva e presidiata per tutto il tempo dell'emergenza. E' solo grazie ai Radioamatori che vengono ripristinati e garantiti i collegamenti, permettendo il coordinamento dei soccorsi, Il grande valore dell'opera dei Radioamatori è riscontrabile anche nelle disposizioni che obbligano ogni Prefettura a disporre di una sala operativa per consentire, in seguito ad apposita ordinanza, l'immediata attivazione radio sulle varie frequenze.

Inoltre il Radioamatore apporta un notevolissimo contributo allo studio della propagazione dei segnali radio, collabora ad esperimenti geofisici, partecipa a spedizioni scientifiche, ha a disposizione vari satelliti perché possa condurre studi utili alle telecomunicazioni.

Altro aspetto fondamentale da considerare è che la Radio consente la comunicazione anche a chi ha degli handicap o è in età senile o vive solo e distante da centri abitati, risultando strumento di compagnia e di controllo, una sorta di "assistente sociale".

Già altre Regioni, tra tutte il Veneto, hanno accolto le istanze dei Radioamatori, modificando opportunamente la propria legge. La richiesta inoltrata alla Regione Campania dovrebbe essere valutata con attenzione considerando che proprio per eventi di gravissima entità nel nostro territorio, forse più di altri, ha potuto apprezzare l'opera meritoria dei Radioamatori.

Inoltre un intervento del genere, avrebbe un notevole, positivo impatto sulla grande comunità radioamatoriale, molto numerosa in Campania, e potrebbe essere riferimento per le altre Regioni del Sud. Si richiede pertanto un' apposita legislazione che tuteli le stazioni radioamatoriali dalle restrittive norme contro la diffusione dell'inquinamento elettromagnetico.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

All'articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n.14, aggiungere il seguente comma:

“3. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori la cui attività, nazionale e internazionale, è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori)”.